



*Città di Chioggia* città d'arte

SETTORE P.d.T. - SERVIZIO AMBIENTE

Calle N. Marangoni

(tel. 041/5534046-041.5534036 – fax 041.5534036)

Resp. del Procedimento: Dott. Paolo Spagna

Resp. dell'Istruttoria: Dott. Paolo Spagna

Prot. n.

Chioggia, 07 MAG. 2015

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI RUMORE EX DEL. C.C. n.132/2004.

**Spett.le Parrocchia di S. Giorgio Martire  
c.a. Parroco Don Nicola Nalin  
30015 – CAVANELLA d'ADIGE (VE)**

e p.c. Spett.le AUSSL n.14 Chioggia  
Via M. Marina  
SOTTOMARINA di CHIOGGIA  
PEC: [asl14@pccveneto.it](mailto:asl14@pccveneto.it)

**AI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
SEDE**

**IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI**

**Vista** la richiesta, prot. n. 14571 del 08.04.2015, inviata da Don Nicola Nalin, parroco di S. Giorgio Martire di Cavanella d'Adige, tesa ad ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di orario previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, ovvero alla Disciplina per le Attività Rumorose, ex Del C.C. n.132 del 22.12.2004, per lo svolgimento della Sagra di "S. Giorgio", manifestazione in programma nei giorni: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 e 24 maggio 2015, in Via del Bosco a Cavanella d'Adige;

**Preso atto** della documentazione allegata alla richiesta prot. n. 14571 del 08.04.2015 prodotta dal parroco Don Nicola Nalin dalla quale si evince che nel corso della Sagra di "S. Giorgio" sono previsti degli intrattenimenti musicali dal vivo, con relativo cronoprogramma, planimetria dei luoghi d'intervento musicale e le sorgenti sonore fisse;

**Accertato** che nelle immediate vicinanze di Via del Bosco a Cavanella d'Adige sono presenti alcuni ricettori sensibili costituiti da abitazioni civili e che la deroga ai limiti di rumore dovrà essere oggetto di diversa autorizzazione;

**Considerato**, altresì, che nella medesima richiesta viene indicato l'orario di svolgimento dell'attività di intrattenimento musicale prevista nelle date sopra indicate e cioè: dalle ore 21,00 alle ore 24,00;

**Considerato** che il Regolamento comunale vigente sulle attività rumorose consente la possibilità di derogare ai limiti di orario previsti dal Regolamento comunale stesso per le attività rumorose, previa richiesta formale al Sindaco;

**Visto** il "Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia e delle relative Norme Tecniche di Attuazione", approvato con deliberazione G.M. n. 148 del 28.3.2003;

**Vista** la "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n. 132 del 22.12.2004;



# Città di Chioggia *città d'arte*

**Accertato** che l'area di intrattenimento musicale ricade nella classe III del vigente "Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Chioggia", i cui limiti di rumorosità, in immissione, previsti dal DPCM 14 novembre 1997, in periodo diurno e notturno sono 60 dB(A) e 50 dB(A);

**Visto** il DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

**Visto** l'art. 7, L.R. 10.5.1999, n. 21, "Norme in materia di inquinamento acustico", che prevede la possibilità di derogare ai limiti consentiti su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato;

**Ritenuto** di autorizzare la deroga ai limiti di rumore, per le serate richieste, ovvero lo svolgimento della Sagra di "S. Giorgio", manifestazione in programma nei giorni: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 e 24 maggio 2015;

**Dato atto** dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

## A U T O R I Z Z A

il Parroco di S. Giorgio Martire di Cavanella d'Adige, **Don Nicola Nalin**, a derogare ai limiti di rumorosità, così come previsto dalla "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004, per lo svolgimento della Sagra di "S. Giorgio", manifestazione in programma nei giorni: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 e 24 maggio 2015, in Via del Bosco a Cavanella d'Adige;

Fuori dagli orari indicati in premessa, oggetto di eventuale diversa autorizzazione, i limiti di rumore dovranno rispettare i valori indicati nella sotto riportata Tab. I

### Tabella I

Limiti di rumorosità fissati mediante il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Chioggia in base al DPCM 14 novembre 1997 (in evidenza i limiti da rispettare).

Classi	Valori limite di emissione Leq in dBA		Valori limite assoluti di immissione Leq in dBA		Valori di qualità Leq in dBA	
	diurno	notturno	diurno	notturno	diurno	notturno
Classe I	45	35	50	40	47	37
Classe II	50	40	55	45	52	42
<b>Classe III</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>57</b>	<b>47</b>
Classe IV	60	50	65	55	62	52
Classe V	65	55	70	60	67	57
Classe VI	65	65	70	70	70	70



# Città di Chioggia *città d'arte*

Inoltre, si

## PRESCRIVE

che comunque si faccia uso di ogni accorgimento tecnico possibile per limitare tali rumori, riservando al Comune la facoltà di effettuare in ogni momento dei controlli fonometrici presso il luogo delle manifestazioni musicali in questione ed eventualmente di modificare o limitare i livelli sonori, fino alla sospensione degli stessi.

La presente autorizzazione non comprende la deroga ai limiti di orario previsti dal Piano di Classificazione del territorio comunale, dal Codice Civile o da altri atti e/o Regolamenti comunali sul rispetto della quiete pubblica in quanto oggetto di richiesta ed eventuale separata autorizzazione.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne comunale nei casi di mancato rispetto di quanto sopra prescritto e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

In caso di mancato rispetto dei limiti temporali autorizzati, nonché dei limiti di rumore consentiti dalla normativa vigente e dal Piano di Classificazione del territorio comunale, compito che con la presente viene demandato al Comando P.M. di Chioggia, i responsabili saranno deferiti all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

Inoltre,

## DICHIARA

di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti Dirigenti", in adempimento del combinato disposto di cui all'art.23 del D.Lgs. 33/2013;

di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Contro la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.



Il Funzionario Delegato  
alle funzioni dirigenziali  
(Dot. Paolo Spagna)